

Allegato "C" all'atto Rep. N. 15471 Racc. N. 8234

STATUTO
dell'Organizzazione di Volontariato
“AMAR Costruire Solidarietà -ODV”

Art. 1 - Costituzione, denominazione e sede

È costituita, ai sensi del Codice Civile, del D.Lgs. 3 luglio 2017 n. 117 e successive modificazioni ed integrazioni, una Organizzazione di Volontariato, senza fini di lucro, denominata

“AMAR Costruire Solidarietà -ODV”

con sede legale nel Comune di Reggio Emilia.

L'eventuale trasferimento della sede sociale nell'ambito del medesimo Comune non comporta modifica statutaria e potrà essere deciso con delibera dell'Assemblea ordinaria.

La durata dell'Associazione è illimitata.

Art. 2 - Scopi e attività

L'Associazione non ha scopo di lucro persegue finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale attraverso lo svolgimento continuato di attività di interesse generale ai sensi dell'art. 5 del D.Lgs. 3 luglio 2017 n. 117 e successive modificazioni ed integrazioni, avvalendosi in modo prevalente delle prestazioni dei volontari associati finalizzate alla:

1. Educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53, e successive modificazioni, nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa.
2. Cooperazione allo sviluppo, ai sensi della legge 11 agosto 2014, n. 125, e successive modificazioni.
3. Accoglienza umanitaria ed integrazione sociale dei migranti.
4. Promozione della cultura della legalità, della pace tra i popoli, della nonviolenza e della difesa non armata.

In particolare, per la realizzazione dello scopo prefisso e nell'intento di agire in favore di tutta la collettività, l'Associazione si propone di:

- formare ed informare sulla cultura della condivisione e della pace;
- attivare progetti sociali e culturali anche nei luoghi colpiti da guerre e calamità naturali;
- organizzare corsi di formazione per volontari e cittadini, convegni, mostre e momenti socio culturali;
- offrire assistenza umanitaria a profughi in fuga da conflitti e calamità naturali;
- offrire sostegno alle persone in stato di bisogno;
- tutelare i diritti violati delle donne e dell'infanzia in qualsiasi parte del mondo.

Per il raggiungimento dei suoi scopi, la Associazione potrà tra l'altro:

- realizzare attività di raccolta fondi al fine di finanziare le proprie attività di interesse generale anche attraverso la richiesta a terzi di lasciti, donazioni e contributi di natura non corrispettiva, e ciò anche in forma organizzata e continuativa anche mediante sollecitazione al pubblico o attraverso la cessione di beni o erogazione di servizi di modico valore ed in conformità a quanto prescritto dall'art. 7 del D.lgs 3 luglio 2017 n. 117 - Codice del terzo Settore;
- partecipare ad associazioni, enti e istituzioni, pubbliche e private, la cui

attività sia rivolta, direttamente o indirettamente, al perseguimento di scopi analoghi a quelli della Associazione medesima; la Associazione potrà, ove lo ritenga opportuno, concorrere anche alla costituzione degli organismi anzidetti;

-svolgere ogni altra attività idonea ovvero di supporto al perseguimento delle finalità istituzionali.

L'associazione non può svolgere attività diverse da quelle sopra indicate ad eccezione di quelle da ritenersi secondarie e strumentali rispetto alle attività di interesse generale sopra descritte sub 2, in conformità a quanto prescritto dall'art. 6 del D.lgs 3 luglio 2017 n. 117.

Art.3 - Dipendenti

Le attività dell'associazione sono rivolte prevalentemente verso terzi e sono svolte in modo continuativo e sono svolte avvalendosi in modo prevalente dell'attività di volontariato dei propri associati o delle persone aderenti agli enti associati.

L'associazione per il perseguimento delle proprie finalità potrà assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o di altra natura esclusivamente nei limiti necessari al suo regolare funzionamento oppure nei limiti occorrenti a qualificare o specializzare l'attività svolta. In ogni caso, il numero dei lavoratori impiegati nell'attività non può essere superiore al cinquanta per cento del numero dei volontari.

In caso di assunzione di lavoratori dipendenti, gli stessi avranno diritto ad un trattamento economico e normativo non inferiore a quello previsto dai contratti collettivi di cui all'articolo 51 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81, in conformità a quanto prescritto dall'art. 16 del D.lgs 3 luglio 2017 n. 117 (Codice del terzo Settore).

Art. 4- Attività di Volontariato

L'Associazione potrà avvalersi, nello svolgimento delle proprie attività, di volontari, così come definiti dall'art. 17, c. 2, del D.lgs 3 luglio 2017 n. 117 (Codice del terzo Settore); i volontari che svolgono la loro attività in modo non occasionale dovranno essere iscritti in un apposito registro.

L'attività del volontario non può essere retribuita in alcun modo nemmeno dal beneficiario. Al volontario potranno essere rimborsate soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, entro limiti massimi e alle condizioni preventivamente stabilite. Sono in ogni caso vietati rimborsi spese di tipo forfetario. Si applica al riguardo la disposizione dell'art. 17, c. 4, del D.lgs 3 luglio 2017 n. 117 (Codice del terzo Settore).

La qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito.

Art. 5 - Assicurazione

Nel caso in cui l'Associazione si avvalga di volontari, gli stessi devono essere assicurati contro gli infortuni e le malattie connessi allo svolgimento dell'attività di volontariato, nonché per la responsabilità civile verso i terzi.

Art. 6 - Risorse economiche e Patrimonio

L'Associazione trae le risorse economiche per il funzionamento e per lo svolgimento della propria attività da:

1. quote associative e contributi degli associati;
2. donazioni e lasciti testamentari, erogazioni liberali di soci o di terzi;

3. contributi pubblici e privati (a mero titolo di esempio, contributi dello Stato, delle regioni, di enti locali, di enti o di istituzioni pubbliche, anche finalizzati al sostegno di specifici e documentati programmi realizzati nell'ambito dei fini statutari, contributi dell'Unione Europea e di organismi internazionali);

4. rendite patrimoniali ed attività di raccolta fondi, entrate derivanti da iniziative promozionali finalizzate al proprio finanziamento, (per es.: feste, sottoscrizioni anche a premi)

5. attività di cui all'art. 6 del d.lgs. 117/2017.

Per l'attività di interesse generale prestata le organizzazioni di volontariato possono ricevere soltanto il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate, salvo che tale attività sia svolta quale attività secondaria e strumentale nei limiti di cui all'articolo 6 del d.lgs. 117/2017

Il patrimonio dell'associazione potrà essere utilizzato solo per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

Ai fini di cui al comma precedente, è vietata la distribuzione, anche indiretta, di utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate a fondatori, associati, lavoratori e collaboratori, consiglieri ed altri componenti degli organi associativi, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.

Si applicano le disposizioni dell'art. 8 del D.lgs 3 luglio 2017 n. 117 (Codice del terzo Settore).

Art 7 - Esercizio Finanziario - Bilancio

L'esercizio finanziario dell'Associazione ha inizio e termine rispettivamente il 1° gennaio ed il 31 dicembre di ogni anno.

Entro i successivi sessanta giorni il consiglio direttivo deve procedere alla redazione del bilancio in conformità alle disposizioni di cui agli artt. 13 e 14 del D.lgs 3 luglio 2017 n. 117 (Codice del terzo Settore).

Il bilancio deve essere sottoposto per l'approvazione all'assemblea degli associati entro novanta giorni dalla chiusura dell'esercizio.

Gli utili e gli avanzi di gestione debbono essere utilizzati esclusivamente per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse, esclusa ogni loro distribuzione a favore degli associati.

Quando risulta che il patrimonio minimo dell'associazione riconosciuta di cui al comma 4 dell'art. 22 del d.lgs. 117/2017 è diminuito di oltre un terzo in conseguenza di perdite, l'organo di amministrazione, e nel caso di sua inerzia, l'organo di controllo, ove nominato, devono senza indugio convocare l'assemblea per deliberare la ricostituzione del patrimonio minimo oppure la trasformazione, la prosecuzione dell'attività in forma di associazione non riconosciuta, la fusione o lo scioglimento dell'ente.

Copia del bilancio verrà messo a disposizione di tutti gli associati assieme la convocazione dell'Assemblea che ne ha all'ordine del giorno l'approvazione.

I documenti di bilancio sono redatti ai sensi del D.Lgs. 117/2017 e delle relative norme di attuazione.

Per le attività di interesse generale prestate, l'associazione può ricevere soltanto il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate.

Nell'ambito del rendiconto annuale il consiglio direttivo documenta adeguatamente la natura strumentale e secondaria delle eventuali attività svolte ai sensi dell'art.6 del D.Lgs.n.117/2017.

Art. 8 – Membri dell'Associazione

All'associazione possono aderire senza alcun tipo di discriminazione tutti i soggetti che decidono di perseguire lo scopo dell'associazione e di sottostare al suo statuto. I soci hanno stessi diritti e stessi doveri. Eventuali ed eccezionali preclusioni, limitazioni, esclusioni devono essere motivate e strettamente connesse alla necessità di perseguire le finalità di volontariato che l'associazione si propone.

Possono essere soci persone fisiche, sia altri enti del Terzo settore o senza scopo di lucro, a condizione che il loro numero non sia superiore al cinquanta per cento del numero delle organizzazioni di volontariato, che si impegnino a contribuire alla realizzazione degli scopi dell'Associazione.

Il numero degli aderenti è illimitato, comunque non inferiore a sette persone fisiche o a tre organizzazioni di volontariato. Se il numero degli associati diviene inferiore a quello stabilito nel comma 1 dell'art. 32 del d.lgs 117/2017, esso deve essere integrato entro un anno, trascorso il quale l'organizzazione di volontariato è cancellata dal Registro unico nazionale del Terzo settore, quando istituito, se non formula richiesta di iscrizione in un'altra sezione del medesimo.

L'adesione all'Associazione è a tempo indeterminato, fermo restando in ogni caso il diritto di recesso.

Art.9 - Criteri di ammissione ed esclusione dei soci

L'ammissione a socio, deliberata dal Consiglio direttivo, è subordinata alla presentazione di apposita domanda scritta da parte degli interessati in cui si esplicita l'impegno ad attenersi al presente statuto e ad osservare gli eventuali regolamenti e le delibere adottate dagli organi dell'Associazione.

Il Consiglio direttivo comunica l'ammissione al socio e cura l'annotazione dei nuovi aderenti nel libro dei soci dopo che gli stessi avranno versato la quota associativa annuale, con contestuale rilascio della tessera associativa.

L'eventuale reiezione della domanda deve essere sempre motivata e comunicata in forma scritta agli interessati entro 60 (sessanta) giorni; l'aspirante associato non ammesso ha facoltà di proporre ricorso contro il provvedimento, entro 60 (sessanta) giorni dalla comunicazione della deliberazione di rigetto, all'assemblea degli associati, che sarà all'uopo convocata o, se non convocata, delibererà su essa alla prima successiva convocazione.

In caso di domande di ammissione come associato presentate da minorenni, le stesse dovranno essere controfirmate dall'esercente la responsabilità genitoriale.

In caso di domanda presentata da soggetti diversi dalle persone fisiche, essa dovrà essere presentata dal legale rappresentante del soggetto che richiede l'adesione.

La qualità di socio si perde:

- per decesso;
 - per recesso;
 - per decadenza causa mancato versamento della quota associativa per 2 anni,
 - per esclusione: per comportamento contrastante con gli scopi dell'Associazione; per persistenti violazioni degli obblighi statutari, degli eventuali regolamenti e deliberazioni adottate dagli organi dell'Associazione.
- L'esclusione dei soci è deliberata dal Consiglio direttivo. In ogni caso, prima

di procedere all'esclusione, devono essere contestati per iscritto al socio gli addebiti che allo stesso vengono mossi, consentendo facoltà di replica. Avverso il provvedimento di esclusione l'associato ha facoltà di proporre ricorso, entro trenta giorni dalla comunicazione dello stesso, alla prima assemblea dei soci che sarà convocata. Fino alla data di svolgimento dell'Assemblea il provvedimento si intende sospeso. L'esclusione diventa operante dalla annotazione sul libro soci a seguito della delibera dell'Assemblea che abbia ratificato il provvedimento di esclusione adottato dal Consiglio direttivo.

Il recesso da parte degli associati deve essere comunicato in forma scritta al Consiglio Direttivo dell'Associazione; esso ha efficacia dall'inizio del secondo mese successivo a quello nel quale il consiglio riceva la notifica della volontà di recesso.

Il recesso o l'esclusione del socio vengono annotati da parte del Consiglio direttivo sul libro degli associati.

Il socio receduto, decaduto o escluso non ha diritto ad alcun rimborso, neppure dell'eventuale quota associativa dell'anno nel corso del quale avviene il recesso stesso.

Le quote associative sono intrasmissibili e non rivalutabili.

Art. 10 - Diritti e doveri dei soci

I soci hanno diritto a:

- partecipare a tutte le attività promosse dall'Associazione;
- godere dell'elettorato attivo e passivo; nel caso di persone giuridiche o Enti il diritto ad accedere alle cariche associative è riconosciuto in capo ai loro legali rappresentanti o mandatari;
- prendere visione di tutti gli atti deliberativi e di tutta la documentazione relativa alla gestione dell'Associazione, con possibilità di ottenerne copia.

I soci sono obbligati a:

- osservare il presente statuto, i regolamenti interni e le deliberazioni legalmente adottate dagli organi associativi;
- svolgere la propria attività verso gli altri in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, anche indiretto;
- astenersi da qualsiasi comportamento che si ponga in contrasto con gli scopi e le regole dell'Associazione;
- versare la quota associativa;
- contribuire, nei limiti delle proprie possibilità, al raggiungimento degli scopi statuari.

Art.11 - Organi dell'Associazione

Sono Organi dell'Associazione:

- l'Assemblea dei soci;
- il Consiglio direttivo;
- il Presidente;
- l'Organo di Controllo;
- il Revisore legale dei Conti.

L'elezione degli Organi dell'Associazione non può essere in alcun modo vincolata o limitata nel rispetto della massima libertà di partecipazione all'elettorato attivo e passivo.

Art. 12 - L'Assemblea

L'Assemblea generale degli associati è il massimo organo deliberativo dell'Associazione ed è convocata in sessioni ordinarie e straordinarie. Essa è

l'organo sovrano dell'Associazione e all'attuazione delle decisioni da essa assunte provvede l'organo di amministrazione.

Nelle assemblee hanno diritto al voto gli associati in regola con il versamento della quota associativa dell'anno in corso ed iscritti da almeno tre mesi nel libro soci. Ogni associato potrà farsi rappresentare in Assemblea da un altro associato con delega scritta. Ogni associato non può ricevere più di 3 deleghe finché l'associazione avrà un numero di associati inferiore a 500 (cinquecento) e più di 5 deleghe qualora l'associazione avrà un numero di associati non inferiore a 500 (cinquecento).

L'Assemblea viene convocata dal Presidente del Consiglio direttivo almeno una volta all'anno per l'approvazione del bilancio ed ogni qualvolta lo stesso Presidente o almeno due terzi dei membri del Consiglio direttivo o un decimo degli associati ne ravvisino l'opportunità.

L'Assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio direttivo o, in sua assenza, dal Vice-Presidente ed in assenza di entrambi da altro membro del Consiglio direttivo eletto dai presenti.

Le convocazioni devono essere effettuate mediante avviso scritto in forma cartacea e/o informatica da recapitarsi almeno 15 giorni prima della data della riunione.

L'Assemblea è validamente costituita in prima convocazione quando sia presente o rappresentata almeno la metà dei soci. In seconda convocazione, che non può aver luogo nello stesso giorno fissato per la prima, l'Assemblea è validamente costituita qualunque sia il numero dei soci intervenuti o rappresentati, trascorsi almeno 30 minuti dall'orario di convocazione.

Le deliberazioni dell'Assemblea ordinaria sono prese a maggioranza di voti.

L'Assemblea ordinaria:

- nomina e revoca i componenti degli organi sociali;
- nomina e revoca, quando previsto, il soggetto incaricato della revisione legale dei conti;
- approva il bilancio;
- delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali e promuove azione di responsabilità nei loro confronti;
- delibera sull'esclusione degli associati in caso di ricorso ad essa da parte del socio escluso;
- delibera sulla rieiezione di domande di ammissione di nuovi associati in caso di ricorso ad essa da parte dell'aspirante socio non ammesso;
- approva l'eventuale regolamento dei lavori assembleari;
- fissa le linee di indirizzo dell'attività annuale;
- destina eventuali avanzi di gestione alle attività istituzionali;
- delibera sugli altri oggetti ad essa attribuiti dalla legge, dall'atto costitutivo o dallo Statuto o proposti dal Consiglio direttivo.

L'Assemblea straordinaria delibera sulle modifiche dello statuto, sulla trasformazione, fusione o scissione e sullo scioglimento dell'Associazione.

Per modificare lo statuto occorrono in prima convocazione il voto favorevole della metà più uno degli associati, in seconda convocazione occorre la presenza, in proprio o per delega, di almeno metà degli associati e il voto favorevole dei tre quarti dei presenti.

Qualora nella seconda convocazione non venisse raggiunto il quorum costitutivo, è possibile indire una terza convocazione, a distanza di almeno 15 gg. dalla seconda convocazione, nella quale la deliberazione in merito a

modifiche statutarie sarà valida qualunque sia il numero dei soci intervenuti o rappresentati purché adottata all'unanimità.

Per deliberare lo scioglimento dell'associazione e la devoluzione del patrimonio occorre il voto favorevole di almeno tre quarti degli associati.

Nelle deliberazioni del bilancio e in quelle che riguardano la loro responsabilità i componenti del Consiglio direttivo non hanno diritto di voto.

L'intervento all'assemblea può avvenire anche attraverso mezzi di telecomunicazione e l'espressione del voto può avvenire per corrispondenza o in via elettronica, purché sia possibile verificare l'identità dell'associato che partecipa e vota.

Art. 13 – Il Consiglio direttivo

Il Consiglio direttivo è formato da un numero di membri non inferiore a 3 e non superiore a 7 eletti dall'Assemblea dei soci. I membri del Consiglio direttivo rimangono in carica per 3 anni e sono rieleggibili per 3 mandati consecutivi. Possono fare parte del Consiglio esclusivamente gli associati.

Nel caso in cui, per dimissioni o altre cause, uno dei componenti il Consiglio direttivo decade dall'incarico, l'Assemblea degli associati provvede alla sostituzione nella seduta immediatamente successiva; oppure il Consiglio direttivo può provvedere alla sua sostituzione, nominando il primo tra i non eletti, salvo ratifica da parte dell'Assemblea degli associati immediatamente successiva, che rimane in carica fino allo scadere dell'intero Consiglio.

Nel caso in cui oltre la metà dei membri del Consiglio decada, l'Assemblea deve provvedere alla nomina di uno nuovo.

Il Consiglio direttivo:

- nomina al suo interno un Presidente, un Vice-Presidente ed un Segretario;
- cura l'esecuzione delle deliberazioni dell'Assemblea;
- predispone il bilancio;
- stabilisce l'entità della quota associativa annuale;
- delibera sulle domande di nuove adesioni e sui provvedimenti di esclusione degli associati;
- delibera l'eventuale regolamento interno e le sue variazioni;
- provvede alle attività di ordinaria e straordinaria amministrazione.

Il Consiglio direttivo è presieduto dal Presidente o in caso di sua assenza dal Vice-Presidente ed in assenza di entrambi dal membro più anziano di età.

Il Consiglio direttivo è convocato con comunicazione scritta da spedirsi anche per e-mail almeno 7 giorni prima della riunione. In difetto di tale formalità, il Consiglio è comunque validamente costituito se risultano presenti tutti i consiglieri.

Di regola il Consiglio direttivo è convocato ogni 3 mesi e ogni qualvolta il Presidente, o in sua vece il Vice-presidente, lo ritenga opportuno, o quando almeno i due terzi dei componenti ne facciano richiesta.

Assume le proprie deliberazioni con la presenza della maggioranza dei suoi membri ed il voto favorevole della maggioranza degli intervenuti.

Nel caso in cui sia composto da solo tre componenti, esso è validamente costituito e delibera quando sono presenti tutti.

I verbali di ogni adunanza del Consiglio direttivo, redatti in forma scritta a cura del Segretario e sottoscritti dallo stesso e da chi ha presieduto l'adunanza, vengono conservati agli atti.

L'intervento può avvenire anche attraverso mezzi di telecomunicazione e

l'espressione del voto può avvenire per corrispondenza o in via elettronica, purché sia possibile verificare l'identità del componente che partecipa e vota.

Art. 14 – Il Presidente

Il Presidente, nominato dal Consiglio direttivo, ha il compito di presiedere lo stesso nonché l'Assemblea dei soci, stabilisce l'ordine del giorno delle riunioni del Consiglio direttivo, le presiede e coordina l'attività dell'Associazione con criteri di iniziativa per tutte le questioni non eccedenti l'ordinaria amministrazione.

Al Presidente è attribuita la rappresentanza legale dell'Associazione di fronte ai terzi ed in giudizio.

In caso di sua assenza o impedimento le sue funzioni spettano al Vice-Presidente, anch'esso nominato dall'organo di amministrazione. In caso di accertato definitivo impedimento o di dimissioni, spetta al Vice Presidente convocare entro 30 giorni il Consiglio direttivo per l'elezione del nuovo Presidente.

Art. 15 - Organo Di Controllo

La nomina dell'organo di controllo, anche monocratico, è obbligatoria verificandosi le condizioni poste dalle vigenti norme di legge ed in particolare dall'art. 30, commi 2 e 4, D.lgs 3 luglio 2017 n. 117 (Codice del terzo Settore).

La nomina dell'organo di controllo spetta all'assemblea degli associati. Nel caso di organo collegiale ne dovrà essere nominato il Presidente.

Nel caso di nomina obbligatoria, i componenti dell'organo di controllo devono essere scelti tra le categorie di soggetti di cui all'art. 2397, c. 2, c.c.. Nel caso di organo di controllo collegiale i predetti requisiti devono essere posseduti da almeno uno dei componenti.

I membri dell'organo di controllo restano in carica tre anni e sono rinominabili.

In caso di nomina di un organo di controllo in forma collegiale sarà possibile l'intervento alle riunioni dello stesso mediante mezzi di telecomunicazione.

L'organo di controllo, quando nominato, svolge le funzioni ed esercita i compiti di cui all'art. 30, commi 6, 7 e 8, D.lgs 3 luglio 2017 n. 117 (Codice del terzo Settore).

Art. 16 - Revisore Legale Dei Conti

La nomina del Revisore legale dei conti o di una società di revisione legale iscritti nell'apposito Registro tenuto presso il Ministero della Giustizia, è obbligatoria verificandosi le condizioni poste dalle vigenti norme di legge ed in particolare dall'art. 31 del D.lgs 3 luglio 2017 n. 117 (Codice del terzo Settore).

La nomina del soggetto incaricato della revisione legale dei conti spetta all'assemblea degli associati, i quali, in occasione della nomina, dovranno stabilire se affidare l'incarico ad un revisore legale dei conti ovvero ad una società di revisione legale; in occasione della nomina dovrà essere anche fissato l'eventuale compenso da riconoscere al soggetto incaricato della revisione legale dei conti.

Il Revisore legale dei conti o la società di revisione legale eventualmente nominati restano in carica tre anni e sono rinominabili.

Art. 17 - Denuncia al Tribunale ed all'Organo di Controllo

Se vi è fondato sospetto che i Consiglieri, in violazione dei loro doveri, abbiano compiuti gravi irregolarità nella gestione che possano arrecare danno alla associazione, associati, che rappresentino almeno un decimo del totale, possono denunciare i fatti al Tribunale con ricorso notificato anche alla associazione. Si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni dell'art. 2409 c.c.

Ogni associato può denunciare i fatti che ritiene censurabili all'organo di controllo, se nominato, il quale deve tener conto della denuncia nella relazione all'assemblea. Se la denuncia è fatta da almeno un ventesimo degli associati dell'ente, l'organo di controllo deve agire ai sensi dell'articolo 2408, secondo comma, del codice civile.

Art. 18 - Libri dell'Associazione

Oltre alle scritture prescritte dalle norme di legge ai fini contabili e fiscali, l'associazione deve tenere:

- a) il libro degli associati;
- b) il libro delle adunanze e delle deliberazioni delle assemblee, in cui devono essere trascritti anche i verbali redatti per atto pubblico;
- c) il libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio Direttivo e dell'organo di controllo, se nominato.

I libri di cui alle lettere a) e b) del comma 1, sono tenuti a cura del Consiglio Direttivo. I libri di cui alla lettera c) del comma 1, sono tenuti a cura dell'organo cui si riferiscono.

Gli associati hanno diritto di esaminare i libri dell'associazione, facendone apposita istanza al Consiglio Direttivo.

Art. 19 - Scioglimento

Lo scioglimento dell'Associazione deve essere deliberato dall'Assemblea straordinaria con il voto favorevole di almeno tre quarti degli associati aventi diritto di voto. In caso di scioglimento dell'Associazione, il patrimonio residuo è devoluto, previo parere positivo dell'Ufficio competente del Registro Unico Nazionale del Terzo Settore, obbligatorio a far tempo dal momento in cui tale Ufficio verrà istituito, e salva destinazione imposta dalla legge, ad altri Enti del terzo settore, secondo quanto previsto dal D.Lgs 117/2017.

Art. 20 - Rinvio

Per quanto non espressamente riportato in questo statuto si fa riferimento al Codice Civile e ad altre norme di legge vigenti in materia.

FIRMATO

JEAN BASSMAJI

CARLA TROMELLINI

NASUTI PIERINO

PAOLO MAZZOLA

ANTONELLA FESTA

BAZZI ERNESTINA

DANIELA CARBONI

GILIOLI LORETTA

TERESA DI GIROLAMO NOTAIO SIGILLO